

(Esce il cons. Bulletti - I presenti sono ora 18)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con atto consiliare n. 39 dell'8.02.1979 (CO.RE.CO. Prot. n. 8933 del 31.05.79) veniva pronunciato l'esproprio ex art. 13, Legge n. 865/71, a favore del Comune di Cattolica per i beni immobili ivi indicati, di proprietà del Sig. STACCOLI Mario, residente in Cattolica - Via Macanno n. 55, da utilizzare nell'ambito dei lavori in oggetto citati, dichiarati di pubblica utilità ex art. 26, L.R. n. 18/75, giusta atto consiliare n. 233 del 29.11.1975 (CO.RE.CO. Prot. n. 527 del 26.01.1976);

- che l'anzidetta pronuncia acquisitiva ha interessato, in particolare, sia il mappale n. 2053 di mq. 3 censito al foglio 4 del N.C.T. sia una porzione di casa di vani 2 e piani 2 di mq. 21 censita al foglio 4 del N.C.E.U. mappale n. 566 subalterno 1;

- che l'anzidetta deliberazione consiliare n. 39/79 è stata altresì registrata a Rimini in data 12.06.79 al n. 4130 e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Rimini in data 29.06.79 al R.G. n. 4481 art. 3702;

Considerato che il Sig. STACCOLI, nell'ambito di detta procedura espropriativa, rifiutava sia l'indennità provvisoria di L. 3.594.565 (Euro 1.856,44), nonchè la successiva indennità definitiva determinata dall'apposita Commissione Prov.le di Forlì nell'importo complessivo di L. 6.006.000 (Euro 3.101,84);

- che, pertanto, tale somma (L. 6.006.000) è stata regolarmente depositata presso la Cassa DD.PP. di Forlì, giuste quietanze n. 203 del 12 maggio 1978 di L. 3.594.565 e n. 535 del 29 novembre 1979 di L. 2.411.435, in atti;

- che il Sig. STACCOLI non ha mai promosso alcun ricorso avanti la Corte d'Appello di Bologna in opposizione alla predetta stima definitiva, ex art. 19 della Legge 865/71, nè ha intentato cause civili, amministrative e/o di altra natura;

Dato atto che gli anzidetti beni espropriati non sono mai stati utilizzati dal Comune nell'ambito della realizzata opera pubblica (prolungamento della Via Franc. da Rimini) rimanendo, di fatto, nella piena disponibilità ed uso dell'espropriato che, già con istanza del 17.04.2003 in atti depositata, ha chiesto la retrocessione ex art. 60 e segg. - Legge 2359/1865, dei beni medesimi rendendosi peraltro disponibile a concordare il relativo corrispettivo, nonchè ad autorizzare il Comune espropriante ad attivare l'istruttoria per il reintroito di quanto già depositato presso la Cassa DD.PP.;

Atteso quindi che per effetto, sia del mancato utilizzo dei beni in questione, sia per l'intervenuta decadenza della dichiarata pubblica utilità, ricorrono le condizioni necessarie ex lege per dichiarare l'inservibilità dei medesimi al fine della richiesta retrocessione;

Visto in tal senso il parere dell'Ufficio Espropri del 9.11.2004 in atti, che conferma la sussistenza dei presupposti inerenti la predetta retrocessione parziale e quindi il proprio nulla osta all'inservibilità dei beni in questione;

Ritenuto, inoltre, che il prezzo da corrispondere per la retrocessione di cui trattasi sarà definitivamente concordato tra le parti e quantificato nell'ambito del successivo atto di retrocessione di competenza del Dirigente dell'Ufficio Espropri che, peraltro, quale responsabile del procedimento, viene altresì autorizzato ad intervenire nel correlativo pubblico atto di trasferimento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

- lo Statuto Comunale vigente;
- la L. 25.06.1865 n. 2359, in particolare gli artt. 60 e 61;
- il D.P.R. 24.7.1977 n.616;
- la L.R. 19.12.2002 n. 37;
- il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali" in particolare l'art. 42, lett. I);
- l'art. 57 del D.P.R. n.327/2001 e s.m. "Testo Unico dell'Espropriazione"

Udia la relazione dell'assessore Mazza,

Con voti favorevoli n. 16 espressi in forma palese dai 16 consiglieri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Tonti di R.C. e Carli di A.N.,

D E L I B E R A

- di dichiarare ai sensi dell'art. 61 - Legge 2359/1865, l'inservibilità dei beni immobili espropriati al Sig. STACCOLI Mario, giusta atto consiliare n. 39 dell'8.02.1979, depositato agli atti della presente deliberazione, in quanto non utilizzati e non più utilizzabili nell'ambito della realizzata opera di pubblica utilità inerente l'urbanizzazione del 2 Comparto PEEP e il prolungamento della Via Francesca da Rimini, di cui in oggetto e premessa;

- di autorizzare pertanto, a termini di legge, la retrocessione richiesta dal Sig. Staccoli Mario per i beni di cui trattasi, dando atto che, a tal proposito, il prezzo da corrispondere per la suddetta retrocessione sarà definitivamente concordato tra le parti e quantificato nell'ambito del successivo atto di competenza del Dirigente dell'Ufficio Espropri che peraltro, quale responsabile del procedimento, viene autorizzato ad intervenire nel correlativo pubblico atto di trasferimento.